

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

● DIVERSI INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICA AGRICOLA

# Vivai e patate abbinabili ai titoli pac

**D**al 2011 le superfici agricole coltivate a patate da consumo, i vivai e le produzioni ortofrutticole finora non ammesse al regime del pagamento unico aziendale diventano per la prima volta utilizzabili nella domanda unica di pagamento, in abbinamento a un titolo pac disaccoppiato.

L'estensione della superficie ammissibile era prevista da tempo e precisamente da quando, nel 2007, è stato deciso come attuare la riforma dell'ocm ortofrutta in Italia e da quando è stata varata la *health check*.

Il Ministero delle politiche agricole ha però voluto precisarlo con un apposito provvedimento. È stato infatti emanato il decreto ministeriale 20-12-2010, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8-2-2011, il quale ha ribadito il cambiamento delle regole in materia di ammissibilità delle superfici, ma ha anche stabilito che non ci sarà una attribuzione di titoli supplementari. Tale precisazione si è resa necessaria perché con il decreto n. 1535 del 22-10-2007, di attuazione in Italia della nuova pac per il settore ortofrutticolo, il Mipaaf aveva rinviato al 31-12-2010 la decisione sull'eventuale assegnazione di titoli all'aiuto per queste produzioni.

Oltre al nuovo provvedimento ministeriale, nelle ultime settimane anche l'Agea è intervenuta in materia di pac.

L'organismo di coordinamento ha emanato in rapida successione tre circolari, con effetti pratici sugli agricoltori, sui Centri di assistenza agricola (Caa) e sugli organismi pagatori che operano sul territorio, riguardanti:

- gli aiuti ex articolo 68 a favore dei produttori di latte;
- l'assegnazione dell'importo di riferimento a favore degli agricoltori che avevano subito la riduzione percen-

**L'estensione delle superfici ammissibili al pagamento unico aziendale non comporta una attribuzione di titoli supplementari alle aziende interessate**

tuale in applicazione al vecchio regime degli aiuti supplementari di cui all'articolo 69 del regolamento Ce n. 1782/2003 e il ricalcolo del valore dei titoli per i produttori di grano duro, tabacco e per coloro che hanno estirpato i vigneti;

- la proroga dei termini per la presentazione delle domande per il regime di riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

## Latte e premio qualità

La circolare prot. n. ACIU.2011.42 del 17-1-2011, il cui oggetto è l'articolo 68 per il latte, afferma che condizione

necessaria per una corretta applicazione del premio qualità è che i quantitativi ammissibili al pagamento siano determinati sulla base della media di almeno due analisi mensili relative a ogni parametro qualitativo previsto dal

decreto e che tali analisi debbano essere eseguite per tutti i mesi dove risulta una produzione di latte crudo. La circolare chiarisce che gli organismi pagatori devono comunque acquisire, ai fini dell'erogazione del sostegno speci-

fico, tutte le analisi effettuate sul latte oggetto di aiuto.

La circolare prot. n. ACIU.2011.64 del 19-1-2011 interviene sulle regole per la registrazione dei movimenti aziendali finalizzati alla corretta attribuzione degli importi derivanti dalla restituzione delle somme a suo tempo trattenute come plafond per l'art. 69 del regolamento Ce n. 1782/2003, nonché dei nuovi importi di riferimento derivanti dal grano duro (per effetto dell'abolizione del premio qualità), dal tabacco (per l'aumento dal 40 al 50% della componente disaccoppiata) e dall'estirpazione dei vigneti (per la nuova assegnazione dei titoli).

Il testo completa le disposizioni da attuare nei casi di movimenti aziendali intervenuti tra il periodo di riferimento per il calcolo del valore dei titoli e il momento della materiale attribuzione di detti importi agli agricoltori beneficiari.

Sulla materia Agea era già intervenuta in precedenza con la circolare prot. n. ACIU.2010.354 dell'11-5-2010. Con il nuovo provvedimento si richiama la necessità che, nell'eseguire le operazioni di registrazione dei movimenti aziendali e la verifica della documentazione associata, sia posta specifica attenzione alle regole generali stabilite in materia di trasferimento dei titoli, nonché alla disciplina fiscale cui è vincolata tale documentazione a norma della risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 114 del 17-10-2006.

## Ristrutturazione dei vigneti

La circolare prot. n. ACIU.2011.84 del 26-1-2011, infine, riguarda la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti e dispone la modifica del termine di presentazione delle domande per l'annualità 2011.

In precedenza il termine di presentazione delle domande era stato fissato al 28 gennaio di ciascun anno, ma tenuto conto delle richieste di proroga pervenute dagli organismi pagatori, Agea ha stabilito che, per il 2011, il predetto termine è fissato al 28 febbraio prossimo, precisando che i criteri di trattamento e la finanziabilità delle domande presentate dopo il 28 gennaio dovranno essere definiti da Regioni e Province Autonome nelle opportune sedi. Ciò perché la misura è soggetta a un tetto finanziario, la cui ripartizione è stata definita mediante l'intesa della Conferenza Stato-Regioni espressa nella seduta del 31-7-2008, come modificata dal decreto ministeriale 2-11-2009.

S.L.